



Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 5383/2023, Calabrò Francesco e Nipitella Giuseppe c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto del 16.11.2023 emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro.

In esecuzione della autorizzazione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 16.11.2023 nell'ambito del procedimento R.G. n. 5383/2023, Calabrò Francesco e Nipitella Giuseppe c./Messinaservizi Bene Comune SpA, con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c. si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa notificati a mezzo pec del 29.11.2023 dall'avvocato di parte ricorrente:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dai sigg.ri Calabrò Francesco e Nipitella Giuseppe;
- procure alla lite sottoscritta dai sigg.ri Calabrò Francesco e Nipitella Giuseppe in favore dell'avvocato Ferdinando Grosso e dallo stesso sottoscritta per autenticazione;
- decreto di fissazione udienza e autorizzazione notifica ai controinteressati ex art 150 c.p.c del 16.11.2023 emesso dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro.

Il Direttore Generale f.f.
Ing. Michele Tribolii

Messinaservizi Bene Comune S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0018869/2023 del 11/12/2023

AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO.

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Per i signori, **Francesco CALABRO'** (C.F.: CLBFNC70S16A638V), nato a Barcellona P.G., il 16-11-1970, ed ivi residente in via Trabisonda n. 40 e **Giuseppe Nipitella** (C.F.: NPTGPP62T12C342Y) nato a Enna il 12.12.1962 ed ivi residente in contrada Baronessa snc elettivamente domiciliati in Messina in via Nicola Fabrizi n. 87, presso lo studio dell'avv. Ferdinando GROSSO (C.F.: GRS FDN 76L26 F158M - PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it - Fax: 090 6781078) che li rappresenta e difende giuste procure allegate al presente atto ai sensi dell'art. 83 III c. c.p.c. e art 10 DPR 123/01 e ss.mm.ii. - *ricorrenti* -

c o n t r o

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE SPA (P.Iva 03459080838) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Piazza Unione Europea SNC, 98122 Messina (ME) domicilio digitale pec: messinaservizibenecomune@pec.it - *resistente* -

* * * * *

- Gli odierni ricorrenti, premesso di essere stati dipendenti della Multiservizi Spa, società partecipata della Provincia Regionale di Messina, con singole istanze hanno presentato domanda al fine di essere inseriti nell'elenco di Mobilità Interaziendale ex art. 24 comma 2 L. R. 20/09/2016.

La Città Metropolitana di Messina dopo aver richiesto il parere alla Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (**all. 1**) con Determinazione n. 564 del 11.07.2019 ss.mm.ii. (**all. 2**) ha istituito l'elenco di mobilità interaziendale per i fini specificati all'art. 24, comma 3 della L.R. n.20/2016 (**all. 3**) che tra l'altro prevede al comma IV che *"..le società controllate direttamente o indirettamente dalle*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,che sulla base dei piani industriali evidenziano carenze di organico o devono procedere a nuove assunzioni, devono attingere dall'elenco di cui al comma 1, prima di procedere a nuove assunzioni.”

Nel suddetto elenco, avendone tutti i requisiti è stato inserito il sig. Calabrò Francesco giusta determinazione dirigenziale n. 571 del 14.05.2021 (**all. 4**) mentre il Nipitella è stato inserito con Determinazione Dirigenziale N. 2051/2019 del 10.12.2019 del Libero Consorzio Comunale di Enna (l.r. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna (**all. 5**) e quindi entrambi beneficiari delle disposizioni di cui allo stesso art. 24, comma 4, della L.R. 20/2016.

- La MSBC Spa, in data 26.08.2022 ha pubblicato atto d'interpello (**all. 6**) rivolto agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 24 della Legge Regionale n. 20 del 29 settembre 2016 da cui si evince che la MSBC Spa., Società in *house providing* del Comune di Messina, deve procedere all'assunzione di n. 100 unità, e che “*Ai sensi dell'art. 24 Legge Regionale Siciliana n. 20/2016 “Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni”*”. Per tale motivo in osservanza della suddetta normativa la MSBC Spa ha preliminarmente provveduto ad interpellare i soggetti iscritti nel predetto bacino istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 24 L.R. 20/2016. (*punti 1 e 2 dell'interpello*). Inoltre con successiva integrazione dell'atto d'interpello è stato eliminato il limite di età compreso tra i 18 ed i 40 anni per le figure g) ed h) (**all. 7**);

- Il Signor Nipitella Giuseppe, essendo regolarmente inserito nell'elenco di mobilità



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

interaziendale ex art. 24 L.R. n.20/2016 del Libero Consorzio Comunale di Enna (l.r. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna ed avendo interesse e i requisiti per l'assunzione, ha presentato, in data 06.09.2022, istanza di ammissione per le figure A) B) e G) per la figura di lavoratori di concetto livello 5 CCNL Utilitalia per il settore tecnico dei servizi di manutenzione verde pubblico nel comune di Messina (**all. 8**);

- Il Signor Calabrò Francesco essendo regolarmente inserito nell'elenco di mobilità di interaziendale ex art. 24 L.R. n.20/2016 della Città Metropolitana ed avendo interesse e i requisiti per l'assunzione, ha presentato, in data 05.09.2022, istanza di ammissione per le figure H) e G) per la figura di lavoratori di concetto livello 4 e 5 CCNL Utilitalia per il settore tecnico dei servizi di manutenzione verde pubblico nel comune di Messina (**all. 9**);

- In data 03.04.2023, veniva pubblicato sul sito della M.S.B.C. Spa l'esito dell'atto di interpello, con elenchi ammessi (**all. 10**) ed elenchi non ammessi; (**all. 11**). In quest'ultimo elenco dei non ammessi è presente il sig. Nipitella Giuseppe in quanto escluso per le figure A) e B) poichè superava il limite di età previsto. Infatti tra requisiti richiesti oltre all'iscrizione negli elenchi di cui alla Legge Regionale n. 20/2016 art. 24 comma 2, al fine di poter stipulare contratto di apprendistato in aderenza a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del D. LGS. 81/2015 *"...età' compresa tra i 18 ed i 29 anni (esattamente, sono ammissibili le domande di coloro che, alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età anagrafica), limitatamente ai profili di cui alle lettere a), b), c), in aderenza a quanto previsto dall'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 14 del CCNL dei servizi ambientali – Utilitalia."*

Inoltre i sig.ri Nipitella ed Calabrò risultano entrambi gli unici ammessi in posizione utile per la figure G) (**all. 12**) mentre per la figura H) si è posizionato utilmente solo il Calabrò (**all.13**).

- In data 21.02.2023 la MSBC Spa ha richiesto ulteriori documenti agli odierni istanti che sono stati prontamente forniti. (**all. 14**)



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

- in data 06.04.2023 la MSBC Spa ha richiesto agli odierni istanti ulteriori documenti “preliminari all’assunzione” (**all. 15**) anche questi prontamente forniti dagli odierni istanti (**all. 16**).

- Del tutto inaspettatamente con comunicazione del 24.04.2023 la MSBC Spa ha comunicato al Nipitella ed al Calabrò la sospensione della procedura di assunzione “*al fine di esperire gli approfondimenti normativi necessari*” (**all. 17**).

- Gli odierni istanti con differenti comunicazioni del 04.05.2023, 16.05.2023, 19.05.2023 e 17.07.2023 hanno richiesto invano dei chiarimenti sui motivi della sospensione nonché presentando istanze di accesso agli atti. (**all. 18**).

- con comunicazione del 15.09.2023 la MSBC Spa ha comunicato al Nipitella ed al Calabrò la conferma della sospensione della procedura di assunzione sospensione in quanto dai “*...risultati emersi dall’analisi della documentazione presentata a supporto dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 24 comma 2, da cui emerge una carenza dei requisiti soggettivi per la permanenza nel suddetto elenco bacino della mobilità regionale. Detta carenza, insanabile e strutturale e in grado di incidere sull’eventuale validità del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 19 D. LGS 175/2016 ...*”

Ma vi è di più con la stessa comunicazione si paventa che sarà formalizzata “*...una nota indirizzata all’Ente iscrivente, affinché proceda alla cancellazione...*” (**all. 19**).

- gli odierni istanti, tramite il sottoscritto procuratore con comunicazione del 16.09.2023 inviate per pec, (**all. 20**) alla Città Metropolitana di Messina, al Libero Consorzio Comunale di Enna (l.r. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna nonché alla società partecipata Messina Servizi Bene Comune Spa, con cui contestavano la conferma del provvedimento di sospensione e la diffidavano “*all’applicazione obblighi derivanti dall’art. art. 24 comma 2 L.R. n..20/2016 - Elenco di mobilità interaziendale*”

Nella diffida si specificava che l’atto d’interpello pubblicato dalla Messina Servizi Bene Comune Spa inerente l’avvio della procedura di reclutamento per l’assunzione di nuovo



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

personale, era rivolto ai soggetti iscritti nel predetto bacino istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 24 L.R. 20/2016.

Essedo gli odierni ricorrenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 24, comma 1 della L.R. 20/2016, ed avendo i requisiti richiesti e prescritti dalla predetta legge ed in particolare: sono stati dipendenti, di società controllata direttamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed hanno ricevuto comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 del codice civile e non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge (L.R. Sicilia n. 20/2016) hanno fatto domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3 e sono stati in essi inseriti;

- Pertanto i signori Nipitella e Calabrò poiché iscritti nell'elenco di cui all'art. 24 comma 2, della Legge regionale sopra citata, del bacino di mobilità interaziendale e quindi beneficiari delle disposizioni di cui allo stesso art.24, comma 4, della L.R. 20/2016 hanno diritto ad essere assunti e pertanto hanno chiesto, la revoca del provvedimento di sospensione.

- Purtroppo anche questa diffida rimaneva priva di riscontro da parte della MSBC Spa, che però è stata riscontrata con pec del 02.10.2023, dal Libero Consorzio Comunale di Enna (l.r. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna, che in riferimento al Nipitella Giuseppe ha specificato che *“L’inserimento in detto elenco è stato effettuato e mantenuto ad oggi in ragione dell’istanza e relativa documentazione a corredo presentata a questo Ente dal Sig. Nipitella Giuseppe ed assunta al Protocollo Generale al n. 161 del 04/01/2017.”* **(all. 21)**

- Nonostante ciò la MSBC Spa ha continuato con le assunzioni di 100 nuovi dipendenti che ha avuto una grande risonanza sui mezzi d'informazione come riportato dalla stampa locale **(all. 22)**;

- Invero in data 16.05.2023, veniva emesso, dalla M.S. B. C. Spa, avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per le figure professionali di cui all'atto di interpello con



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

scadenza al 16.06.2023 (**all. 23**), poi prorogata al 26.06.2023 a cui gli odierni istanti non hanno partecipato in quanto in graduatorie per le figure G) H) dell'atto d'interpello del 26.08.2022.

Successivamente in data 07.10.2023 sono state pubblicate le graduatorie degli ammessi (**all. 24**).

- Ma vi è di più, infatti MSBC SPA ha assunto un numero di soggetti superiore a quelli previsti dallo stesso bando come evidenziato con dalla rassegna stampa (**all. 25**) con cui si annunciava l'assunzione di 94 operatori stante il fatto che 6 erano stati selezionati con l'atto d'interpello del 26.08.2022.

Orbene nonostante che nell'elenco di mobilità interaziendale siano presenti gli odierni istanti, la Società Messina Servizi Bene Comune Spa, sta procedendo all'assunzione di nuovo personale, senza tuttavia mai attingere all'elenco di cui all'art. 24, co 2 della L.R. 20/2016, in cui gli odierni ricorrenti sono inseriti, e nonostante gli stessi sono in posizione utile nelle graduatorie G) ed H) dell'atto d'interpello del 26.08.2022 ed illegittimamente esclusi con provvedimento arbitrario, adottato in assenza dei presupposti di legge, palesemente nullo e annullabile, illegittimo, ingiustificato ed inefficace, non sorretto da idonei e/o giusti motivi e motivazione, atto foriero di gravissimi ed irreparabile danni e manifestamente ingiusti, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Violazione dell'art. 24 della L.R. 20/2016 e nullità e/o illegittimità della sospensione della procedura di assunzione degli odierni ricorrenti. Illegittimo esercizio della sospensione in autotutela.

a) l'art. 24 della L.R. Sicilia n. 20/2016, "*Disposizioni in materia di personale delle società controllate dagli enti locali*", prevede: "*1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale. ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità. Mentre al successivo comma 4 recita "Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ...che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni"

- gli odierni ricorrenti sono inseriti presso l'elenco di mobilità interaziendale regionale, costituito presso la Città Metropolitana di Messina, ed Libero Consorzio Comunale di Enna (l.r. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna con cui è stato istituito l'elenco di mobilità interaziendale per i fini specificati all'art. 24, comma 3 della L.R. n.20/2016, avendo i requisiti richiesti dalla predetta legge

La Società partecipata Messina Servizi Bene Comune Spa, come si può leggere nel suo stesso sito è una Società "in house providing" a socio unico Comune di Messina che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, la pulizia delle strade, delle spiagge, la raccolta porta a porta e altri servizi essenziali per l'ambiente, l'igiene e il decoro della città quali, la rimozione delle discariche abusive, la pulizia dei mercati, la scerbatura e la gestione dei centri di raccolta.

Quindi è una Società, partecipata che sulla base della documentazione allegata, sta procedendo, a far data dal 07.10.2023, all'assunzione di nuovo personale.

Appare evidente che gli odierni istanti, inseriti negli elenchi di cui all'art. 24 della L.R. 20/2016 hanno diritto ad essere assunti dalle società controllate, direttamente o



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

indirettamente, o dai loro enti strumentali, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico dovendo attingere dall'elenco di cui al comma 2, dell'art. 24 della L.R. 20/2016, prima di poter procedere a nuove assunzioni.

Invero la Messina Servizi Bene Comune Spa ha proceduto e sta ancora procedendo a nuove assunzioni, in difformità alle previsioni di legge, come più volte denunciato anche dalla stampa locale.

Orbene appare evidente l'illegittimità del reiterato comportamento della MSBC Spa, che sta procedendo a nuove assunzioni ed non ha attinto dal suddetto elenco di cui all'art.24, comma 1, della L.R. 20/2016, pertanto ne deriva che i relativi contratti di lavoro, stipulati in difformità della richiamata normativa sono da ritenersi nulli a tutti gli effetti di legge.

Questo stesso Tribunale di Messina – Sezione Lavoro con ordinanza di Accoglimento del 18/06/2020 (NRG 1270/2020) emessa sempre in un ricorso cautelare avente lo stesso oggetto promosso da altri *ex* colleghi degli odierni istanti sempre contro MSBC Spa ha statuito che l'art. 24 della L.R. Sicilia n. 20/2016 “... *nell'imporre un vero e proprio obbligo di preventiva chiamata degli iscritti nelle liste di mobilità, non sembra attribuire alle controllate (che, come chiarito, sono soggetti che agiscono iure privatorum) una potestà discrezionale nella scelta delle modalità di copertura del posto, sicché i lavoratori interessati che censurino la decisione di avviare una procedura selettiva invece di attingere da dette liste vantano non già una mera posizione di interesse legittimo, ma un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, tant'è che anche per tale ragione la controversia in esame risulta conoscibile da questo giudice*” e pertanto ha ordinato alla partecipata MSBC Spa sempre del Comune di Messina che stava assumendo nuovo personale di assumere i ricorrenti iscritti nell'elenco di mobilità interaziendale. **(all. 26)**

Inoltre nel caso di specie questa difesa ritiene che la disposizione richiamata all'art.24, comma 1, della L.R. 20/2016 non risulta in contrasto con principi ed interessi generali, né con i principi sanciti dal d.lgs. n. 175 del 2016. (Testo unico in materia di società a



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

partecipazione pubblica)

Ebbene con la pec del 15.09.2023 con cui è stato confermato il provvedimento di sospensione controparte dichiara che la “...*decisione aziendale è conseguente ai risultati emersi dall’analisi della documentazione presentata a supporto dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art 24 comma 2, da cui emerge una carenza dei requisiti soggettivi per la permanenza nel suddetto bacino della mobilità regionale. Detta carenza insanabile e strutturale e in grado di incidere sull’eventuale validità del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 175/2016 sarà formalizzata in una nota indirizzata all’Ente scrivente, affinché proceda alla cancellazione*”

Tralasciando ogni considerazione sul “*potere*” della MSBC Spa di far cancellare gli odierni ricorrenti dall’elenco di mobilità interaziendale creato dalla città Metropolitana di Messina e dal Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna si evidenzia che i requisiti dei ricorrenti sono già stati valutati dagli Enti di appartenenza che hanno creato l’elenco di mobilità interaziendale dopo un procedimento istruttorio volto alla verifica dei singoli titoli.

Questo è confermato dalla stessa nota inviata dal Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) con cui in riferimento al Nipitella Giuseppe ha confermato la corretta iscrizione nell’elenco di mobilità specificando che “*L’inserimento in detto elenco è stato effettuato e mantenuto ad oggi in ragione dell’istanza e relativa documentazione a corredo presentata a questo Ente dal Sig. Nipitella Giuseppe ed assunta al Protocollo Generale al n. 161 del 04/01/2017.*” (vedasi all. 21)

Ma vi è di più. E’ lo stesso art. 24 della L.R. Siciliana n. 20/2016 che stabilisce i casi di esclusione dall’elenco di mobilità interaziendale infatti al V comma stabilisce espressamente “*...I lavoratori iscritti nell’elenco di cui al comma 2 che rifiutino una proposta lavorativa dei soggetti di cui al comma 4 decadono dal diritto di permanenza nel suddetto bacino...*”.



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

Quindi secondo il dettato normativo si perde il diritto alla permanenza nel suddetto bacino quando si rifiuti una proposta di lavoro ma non di un qualsiasi datore di lavoro privato ma proveniente da un soggetto di cui al 4 comma del medesimo art. 24 ovvero “...*società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali...*”

Inoltre lo stesso D. Lvo n. 175 del 2016 art. 19 al comma 8 prevede espressamente che “*Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale*”

Questo principio, è conforme a quanto statuito dal T.A.R. Basilicata sez. I - Potenza, con sentenza del 23/09/2015, n. 607 ha statuito che “*Dall'art. 30 comma 2 bis, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui le Amministrazioni, prima di procedere all'indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre Amministrazioni pubbliche, si desume agevolmente la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità esterna rispetto alle selezioni concorsuali e perciò anche rispetto allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate e tale prevalenza della mobilità rispetto al concorso ed allo scorrimento della graduatoria non risulta illogica, dal momento che risponde ad esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa preferire l'utilizzazione di personale con esperienza acquista nell'esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per aver già svolto la*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

specifica funzione per un rilevante lasso di tempo continuativo, e perché si tratta di un lavoratore già stabilmente inserito nell'organizzazione della Pubblica amministrazione”.

Le disposizioni del Testo Unico in tema di gestione del personale (articoli 19 e 25175 del D. Lgs 2016) prevedono una disciplina unitaria per tutte le società a controllo pubblico, tramite una importante opzione di sistema, disponendo che, salvo eccezioni, ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano le leggi sul lavoro privato, incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali. L'eccezione più rilevante riguarda le modalità di assunzione poiché le società devono stabilirne con propri provvedimenti i criteri e le modalità, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del Testo Unico del pubblico impiego (D. Lgs n. 165/2001). Ma già l'articolo 18 della legge n. 112/2008 aveva dettato norme in tema di selezione, ponendo rilevanti limiti alla libertà di azione delle società.

Lo stesso articolo 25, comma 4 nella vecchia formulazione (prima della modifica) poneva il divieto per le società partecipate di procedere ad assunzioni fino al 30 giugno 2018, se non attingendo agli elenchi del personale eccedente gestiti dalle regioni. Ma vi è di più, lo stesso art. 25 al comma 2 del D. Lgs 175/2016, in cui controparte individua la disciplina applicabile al nostro caso, statuisce che “Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità' in ambito regionale, ... tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate”.

Questa interpretazione è stata fatta propria da questo stesso Tribunale di Messina – Sezione Lavoro con ordinanza di Accoglimento del 18/06/2020 (NRG 1270/2020) emessa sempre in un ricorso cautelare avente lo stesso oggetto, promosso da altri ex colleghi degli odierni istanti - sempre iscritti nella stessa lista di mobilità e sempre contro la stessa società MSBC Spa, (vedasi all. 26) che riconosce che *“... la superiore disposizione*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

imperativa (art. 24 della l.r. del 29 settembre 2016 n. 20) - posteriore e più favorevole per i lavoratori - appare, anche in ragione della sua specialità, certamente applicabile alla convenuta quale società in house costituita dal Comune di Messina per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, con socio unico e a capitale interamente pubblico; e risulta peraltro ispirata dalla stessa ratio sottesa al principio del riassorbimento di cui agli artt. 19, comma 8, e 25 del D.lgs. n. 175/2016”.

Come già riferito gli odierni ricorrenti sono inseriti presso l’elenco di mobilità, costituito presso la Città Metropolitana di Messina, ed Libero Consorzio di Enna con cui è stato istituito l’elenco di mobilità interaziendale per i fini specificati all’art.24, comma 3 della L.R. n.20/2016, avendo i requisiti richiesti dalla predetta legge ed in particolare:

- sono stati dipendenti, di società controllata direttamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 poste in liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali;
- hanno ricevuto comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 del codice civile,
- non oltre otto anni dall’approvazione della presente legge hanno fatto domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3 e sono stati in essi inseriti;

Alla luce di tutto ciò la procedura di mobilità contenuta nella legge regionale ex art.24, comma 1, della L.R. 20/2016 risulta pertanto ispirata ai principi sanciti dalla legge statale richiamata e quindi pienamente applicabile nel caso in esame e quindi del tutto illegittimo risulta essere la sospensione della procedura di assunzione adottata dalla MSBC Spa nei confronti degli odierni ricorrenti per l’asserita quanto contestata “*carezza dei requisiti soggettivi per la permanenza nel suddetto bacino della mobilità regionale.*”

Orbene appare evidente l’illegittimità del reiterato comportamento della Messina Servizi Bene Comune Spa, considerato che, gli odierni ricorrenti hanno diritto di essere assunti



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

dalle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico, dovendo le stesse società attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni.

Dunque poiché la Messina Servizi Bene Comune Spa, che sta procedendo a nuove assunzioni non ha attinto dai suddetti elenchi di cui all'art.24, comma 1, della L.R. 20/2016, ne deriva che i relativi contratti di lavoro, stipulati in difformità della richiamata normativa sono da ritenersi nulli a tutti gli effetti di legge.

- ***Uso illegittimo del potere di autotutela.***

La MSBC Spa, non avrebbe potuto in via di autotutela, unilateralmente, né sospendere né revocare l'assunzione.

È ben vero, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che la P.A. ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione al concorso, sempre tenuta al rispetto della legalità, ma è altrettanto vero che l'esercizio del potere di autotutela è avvenuto non sulla base dell'inequivoco dettato della *lex specialis*, legittimante il potere esercitato, ma sulla base di una interpretazione integrativa *ex post* dell'art. art. 24 L.R. 20/2016, nell'ottica, sopra detta, di emendare errori compiuti dalla Città Metropolitana di Messina e del Libero consorzio di Enna che a dire di parte resistente non hanno valutato attentamente i requisiti di iscrizione degli odierni ricorrenti nelle liste di mobilità interaziendale.

Ciò è avvenuto in assenza di valutazione comparativa fra l'interesse pubblico primario e quello concreto ed attuale dei ricorrenti che hanno fatto affidamento sugli atti presupposti sulle delibere di inserimento nelle liste di mobilità (vedasi all 4-5), della Città Metropolitana di Messina e del Libero consorzio di Enna, nonché sulle graduatorie di ammissione per le figure G) e H), nonché sulla comunicazione del 06.04.2023 con cui la MSBC Spa ha richiesto agli odierni istanti ulteriori documenti "*preliminari*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA

Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA

Tel. 090718454 e Fax 090 6781078

PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

all'assunzione".

Quindi gli odierni istanti hanno confidato nella legittimità dell'operato della Società resistente in conformità all'atto d'interpello, quale proposta - offerta di partecipazione cui il candidato ha aderito adottando la procedura imposta fin dalla fase di acquisizione della documentazione "presupposto" (iscrizione elenco di mobilità interaziendale).

L'interpretazione integrativa postuma operata dalla società ancora una volta non ha tenuto conto dell'incolpevole affidamento dei candidati che non hanno fatto nulla per incidere sugli atti della procedura.

L'automatismo dell'autotutela ha costituito un abuso perché il presupposto della "*carezza dei requisiti*" – mai chiariti in cosa consistono dalla MSBC Spa - deriva da determina dirigenziali di altri enti mai rimosse ne impugnate.

Tale comportamento è stato e deve essere dichiarato illegittimo perché la MSBC Spa, società partecipata del Comune di Messina, ha l'obbligo di conformare la sua azione non solo alla legalità ma anche alla correttezza e buona fede tutelando chi, sulla sua azione, ha fatto affidamento non per un suo presupposto intenzionale ma perché l'affidamento derivava da fatti oggettivi, da atti interni al comparto, perduranti nella procedura ed anche perché la società, allorquando ha esercitato il potere di autotutela, era comunque conscia sia del proprio errore e del possesso dei requisiti in capo agli odierni ricorrenti.

Per mero tuziorismo difensivo, fermo restando quanto dedotto sull'assenza di imputabilità ai ricorrenti di falso e mendacità, nella produzione, nell'uso, e nella dichiarazioni con cui hanno partecipato all'atto d'interpello, e fermo restando che la carezza dei requisiti non è mai stata accertata e dichiarata nelle forme di legge, si eccepisce l'illegittimità del provvedimento impugnato, sotto altro profilo.

La società partecipata è sicuramente, tenuta alla verifica del possesso dei requisiti (ex art. 71 co. 1 DPR 28.12.2000 n. 445), ma era obbligata ad acquisire d'ufficio i dati e i documenti in suo possesso, sulla base delle indicazioni degli interessati (ex art. 73 DPR



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA

Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA

Tel. 090718454 e Fax 090 6781078

PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

445/2000) e, qualora avesse constatato che le dichiarazioni presentavano irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, avrebbe dovuto, tramite il funzionario competente a ricevere la documentazione, dare notizia all'interessato di tale irregolarità per consentirgli la regolarizzazione; era altresì obbligata a garantire misure organizzative per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi (ex art.72 DPR 445/2000).

La società resistente era obbligata a comunicare ed a consentire agli istanti, che vantano un diritto pieno ed incondizionato a difendersi in sede di procedimento datoriale, la partecipazione in sede di procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti di assunzione, avendo l'obbligo, la società partecipata datrice di lavoro, di acquisire e valutare ogni elemento pertinente all'oggetto del procedimento e concernente la sussistenza e/o la regolarizzazione del possesso dei requisiti stessi. Tanto sia ex Legge 241/90 che secondo disciplina contrattuale.

Nel caso di specie alcun procedimento è stato avviato, alcuna delle norme della L. 241/90 è stata osservata, né è stato rispettato il contratto individuale con conseguente nullità, e/o comunque, illegittimità sia della sospensione che della revoca del procedimento di assunzione, in assenza del soccorso istruttorio prima e di rapporto contrattuale poi, cui il la MSBC Spa doveva ammettere parte ricorrente e che comunque doveva fare proprio sul presupposto, conosciuto, che i ricorrenti possedevano i requisiti già attestati ed in possesso della Società datrice di lavoro.

Nel provvedimento di sospensione, anche sotto questo profilo, vi è l'illegittimità dell'esercizio del potere di revoca e risoluzione in via di autotutela, non solo per violazione delle norme che imponevano la regolarizzazione, perché i ricorrenti possiedono i requisiti di partecipazione, ma anche perché La MSBC Spa, richiamando nel provvedimento impugnato solo il diritto al controllo ed omettendo il rispetto di ogni obbligo connesso all'esercizio di quel diritto, comunque conscio della conservazione in



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

graduatoria della posizione dei ricorrenti con i diritti che ne sarebbero derivati, ha agito, oltre che in violazione di norme legali e contrattuali, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e del principio di conservazione del contratto e della tutela dell'affidamento.

La società partecipata resistente ha scelto di disporre unilateralmente la revoca e la risoluzione mal esercitando il potere di autotutela che, sotto questo profilo, e in aggiunta a quanto già denunciato, si appalesa illegittimo con grave compromissione dei diritti dei ricorrenti.

L'inerzia della società si è protratta anche dopo le varie istanze dei ricorrenti del che, denunciando l'illegittimità del provvedimento oggi impugnato, hanno chiesto la revoca dello stesso e l'immediata assunzione.

Dette istanze non sono state riscontrate.

- Sulla presunta mancanza dei requisiti per l'assunzione degli odierni ricorrenti per il superamento dei limiti di età

Quindi gli odierni ricorrenti non sono idonei al lavoro di operaio comune poiché superano i limiti di età inseriti nel bando in quanto gli odierni istanti hanno un'età superiore al suddetto limite anagrafico che risulta particolarmente iniquo in considerazione della particolare situazione della disoccupazione che investe drammaticamente fasce di età oltre i 40 anni.

Orbene il Tribunale di Messina con ordinanza di accoglimento numero cronologico 11385/2020 del 19.06.2020 - NRG 512/2020 emessa in altro giudizio cautelare che per completezza si allega ha ritenuto illegittimo il limite di età stabilito in un bando sempre della MSBC Spa statuendo che “...la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazioni..” (All. 28).



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

Tale principio è stato confermato da altra ordinanza di Accoglimento del 18/06/2020 (NRG 1270/2020) Tribunale di Messina (vedasi all. 26) che ha statuito “... al fine di non frustrare la finalità dell’art. 24, c. 4, cit. e non essendo stata in alcun modo dimostrata dalla convenuta l’astratta incompatibilità dell’età superiore ai 40 anni con lo svolgimento delle mansioni di operatore ecologico, - deve ritenersi che l’assunzione degli iscritti nell’elenco di mobilità interaziendale potesse essere legittimamente subordinata solo alla verifica, in concreto, dell’idoneità specifica del singolo lavoratore (qui indiscussa), a prescindere dalla sua anzianità anagrafica;

Ma vi è di più. La MSBC Spa nel fissare i requisiti per l’assunzione dell’atto d’interpello e prevedere l’assunzione di 70 soggetti - con contratto di apprendistato professionalizzante e quindi i candidati devono avere età compresa tra i 18 ed i 29 anni – **non ha tenuto conto che la legge prevede ovviamente un limite percentuale all’utilizzo di tale tipologia contrattuale, oltre che sanzioni per scongiurare possibili frodi (artt. 42 e 47 D. Lgs. n. 81/2015).**

Ma vi è di più. Infatti gli odierni ricorrenti risulterebbero carenti dei requisiti pure per la figura D del bando D. n. 24 operatori livello j CCNL utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento.

Quindi gli odierni ricorrenti non sono idonei al lavoro di operaio comune poiché superano i limiti di età (40 anni) inseriti nel bando che ha il sapore di una “*beffa*” in quanto tutti i colleghi degli odierni istanti inseriti nell’elenco di mobilità interaziendale sono già stati assunti con tale categoria nonostante superamento del limite di età di 40 anni ed in forza di sentenze di questo stesso Tribunale già allegate (*vedasi all. 26-28-29*).

Fermo restando quanto sopra gli odierni ricorrenti contestano la violazione dell’art. 24 della L.R. 20/2016 che al comma 4 recita espressamente: “*Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ... che sulla base dei propri piani*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni". Dallo stesso tenore della norma è chiaro che gli odierni istanti dovevano essere assunti dalla MSBC Spa senza passare da nessuna selezione e/o procedura concorsuale in quanto la società resistente "*prima di poter procedere a nuove assunzioni*" doveva attingere dall'elenco di mobilità interaziendale previsto dal comma 2 della legge Regionale 20/2016.

Tale principio è stato pienamente recepito dal giudice del Tribunale di Messina che nell'ordinanza menzionata (vedasi all. 26) espressamente recita che l'art. 24 della L.R. 20/2016 "*... nell'imporre un vero e proprio obbligo di preventiva chiamata degli iscritti nelle liste di mobilità, non sembra attribuire alle controllate (che, come chiarito, sono soggetti che agiscono iure privatorum) una potestà discrezionale nella scelta delle modalità di copertura del posto, sicché i lavoratori interessati che censurino la decisione di avviare una procedura selettiva invece di attingere da dette liste vantano non già una mera posizione di interesse legittimo, ma un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, tant'è che anche per tale ragione la controversia in esame risulta conoscibile da questo giudice...*"

Tale ordinanza è stata confermata sempre dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in composizione collegiale con ordinanza del 22/10/2020 emessa nel reclamo NRG. 2819/2020 e che per completezza si allega (**all. 29**).

Quanto al *fumus boni iuris*, si rinvia alle ragioni giuridiche in precedenza spiegate sulle quali si fonda la pretesa dei ricorrenti.

In relazione invece al *periculum in mora*, e cioè al pericolo di un danno grave ed irreparabile alla posizione soggettiva vantata dai ricorrenti, è doveroso sottolineare che la predetta legge n.20/2016 prevede il diritto degli odierni ricorrenti "*...non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge...*" ad essere assunti nelle società partecipate che rilevino carenze di organico.



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA

Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA

Tel. 090718454 e Fax 090 6781078

PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

Il pregiudizio **imminente, grave e irreparabile** deriva dalla perdita della possibilità di ottenere un posto di lavoro, anche in considerazione dell'età dei reclamanti e delle loro condizioni economiche in quanto entrambi risultano disoccupati in cerca di lavoro come attestato dai certificati rilasciati dai centri per l'impiego, DID (**all. 30**) e dalle attestazioni reddituali ISEE depositate (**all. 31**);

Ed invero i ricorrenti, a causa della sospensione della procedura di assunzione e dell'esclusione dal diritto, riconosciuto per legge, di potere transitare nei bacini di mobilità, sarebbero privati oltre che della possibilità di essere riqualificati professionalmente e riconvertiti, anche della possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo. Gli odierni istanti, infatti, sono costretti ad uno stato di inoccupazione e incertezza per il futuro tale da incidere negativamente sul loro equilibrio psico-fisico, nonché sui rapporti affettivi e sulle relazioni sociali e familiari. Risulta palese come i ricorrenti necessitino di una fonte reddituale per far fronte alle proprie esigenze di vita ed a quelle dei propri cari ed a una prospettiva di vita e di lavoro dignitoso stante la loro situazione. Si deve pertanto ritenere che il *periculum in mora* sussista *in re ipsa*.

Infine è doveroso sottolineare che la predetta legge n. 20/2016 prevede il diritto degli odierni ricorrenti ad essere assunti nelle società partecipate che rilevino carenze di organico e/o procedano a nuove assunzioni e che la condizione degli odierni istanti costituisce, peraltro, caso assolutamente eccezionale in ambito regionale considerato che tutti i dipendenti di altre società partecipate nonché gli stessi *ex* colleghi degli odierni istanti hanno sino a oggi sempre trovato utile ricollocazione presso la stessa o altre imprese controllate attraverso i meccanismi della mobilità interaziendale (**all. 32**).

Conseguentemente una pronuncia giudiziale favorevole ai ricorrenti, che intervenisse dopo la data di assunzione di tutto l'organico non solo sarebbe per gli interessati *inutiliter data*, in quanto impedirebbe sicuramente il diritto all'assunzione, ma avrebbe, presumibilmente, l'effetto di invalidare, a catena, tutti i contratti stipulati in violazione del predetto art. 24,



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

L.R. 20/2016, con evidente pregiudizio per il buon andamento dell'azione amministrativa.

Senza contare che gli odierni istanti versano in una situazione economica precaria.

Sussistono dunque, tutti i presupposti per una pronuncia cautelare emessa *inaudita altera parte* o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio.

ISTANZA DI NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI COMPARIZIONE CON LE MODALITA' DI CUI AGLI ARTT. 150 E 151 CPC

Com'è noto, l'art. 150 c.p.c. dispone che, quando la notificazione nei modi ordinari risulti sommamente difficile per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, su istanza di parte si può autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c., il giudice può prescrivere la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie.

Stante la difficoltà per i ricorrenti di procedere alla notificazione con le suddette modalità ordinarie, si chiede che, qualora il Presidente del Tribunale adito e/o il GUL designato lo ritenga necessario, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, al fine di porre a conoscenza dell'istaurando giudizio tutti i candidati alla procedura selettiva collocatisi in graduatoria venga autorizzata la notificazione a mezzo di pubblicazione sul sito internet istituzionale di MSBC Spa indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati, mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale del ricorso.

Sulla base di quanto sinora esposto, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe.

RICORRONO

al Tribunale di Messina in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, previa disapplicazione di ogni altro atto amministrativo presupposto, concorrente o conseguente, nella parte in cui non consente ai ricorrenti di essere assunti, attingendo dal predetto elenco del bacino di mobilità interaziendale ai sensi



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

all'art.24, comma 3 della L.R. n.20/2016

1) Preliminarmente, premesso che il presente ricorso, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato a tutti i candidati controinteressati, compresi tutti coloro che sono stati inseriti nelle graduatorie provvisorie, in quanto potenziali controinteressati che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso e rilevato che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c., (anche derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) anche mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet di Messina Servizi Bene Comune Spa o secondo le modalità che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più confacenti ed opportune

2) In via principale, con decreto inaudita *altera parte*, ove occorra assunte sommarie informazioni, ordinare alla Società convenuta, previa declaratoria di nullità dei contratti di lavoro, ove ritenuto necessario, eventualmente stipulati in violazione della predetta legge, dichiarare la nullità e/o illegittimità della sospensione della procedura di assunzione per tutti i motivi esposti e per l'effetto disporre l'assunzione degli odierni ricorrenti da utilizzare da Messina Servizi Bene Comune Spa nelle figure G) ed H) giusta graduatori dell'atto d'interpello del 26.06.2022.

3) In via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella predetta società, sussistendo i requisiti di legge, attingendo dal suindicato elenco di mobilità, ex art. 24, comma 1 della L.R. 20/2016;

4) Sempre in via subordinata ritenere e dichiarare che la MSBC Spa nel fissare i requisiti



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

per l'assunzione dell'atto d'interpello figure A) B) e C) e prevedere l'assunzione di 70 soggetti - con contratto di apprendistato professionalizzante non ha tenuto conto dei limiti percentuali all'utilizzo di tale tipologia contrattuale, in violazione degli artt. 42 e 47 D. Lgs. n. 81/2015.

5) condannare la MSBC Spa ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'assunzione dei ricorrenti presso la Società, oggi convenuta.

6) adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo

7) In via istruttoria:

- Ordinare alla società resistente di esibire in giudizio tutta la documentazione in riferimento all'atto d'interpello del 26.08.2022 anche al fine di verificare eventuali assunzione dei soggetti ammessi con la graduatoria pubblicata in data 03.04.2023 (vedasi all. 10), ed oggetto di esplicita richiesta di accesso agli atti da parte degli odierni ricorrenti formulate con pec del 19.05.2023.
- Ordinare alla società resistente il deposito ed ostensione in giudizio di ogni atto e provvedimento relativo al procedimento di sospensione del 15.09.2023 dei signori Nipitella e Calabrò;
- Ordinare alla società resistente di esibire in giudizio tutta la documentazione in riferimento all'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per le figure professionali di cui all'atto di interpello con scadenza al 16.06.2023 (vedasi all. 23-24), poi prorogata al 26.06.2023 in data 16.05.2023.

8) Sempre in via istruttoria si chiede che il Tribunale Voglia ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze: *a) Vero o no che la società Multiservizi Spa era società partecipata tra gli altri Enti della ex Provincia Regionale di Messina e del Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015; b) Vero o no che i signori Calabrò Francesco e Giuseppe Nipitella erano assunti con contratto di lavoro a tempo*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

indeterminato; c) vero o no che i signori Calabrò Francesco e Giuseppe Nipitella, d) hanno ricevuto comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro; Vero o no che la società Multiservizi Spa è stata posta in liquidazione per poi essere dichiarata fallita 17.12.2017 con sentenza del Tribunale di Enna;

Sull'articolata circostanza si indica quale testimone l'ex rappresentante legale della società partecipata Messina Servizi Bene Comune Spa **Mancuso Prizzitano Antonino** residente in via Orfanotrofio 10 Enna - Cap 94100

9) Con riserva di articolazione dei mezzi di prova anche in relazione alle difese di controparte su cui incombe l'onere della prova;

10) Con riserva di agire nella fase successiva di merito anche per il risarcimento del danno.

11) Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non aver percepito i secondi.

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è di valore indeterminabile e si tratta di istanza cautelare in materia di rapporto di lavoro.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

1. Parere alla Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
2. Determinazione n. 564 del 11.07.2019 istituzione elenco di mobilità interaziendale;
3. Art. 24 Legge Regionale n. 20/2016;
4. Determina Dirigenziale n. 571 del 07.06.2021.
5. Det. Dirig. N. 2051/2019 del 10.12.2019 del Libero Consorzio Comunale di Enna;
6. Bando Atto d'interpello del 26.08.2022;
7. Integrazione Atto d'interpello;
8. Istanza di partecipazione Atto interpello Nipitella;
9. Istanza di partecipazione Atto interpello Calabrò;



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

10. Elenco ammessi;
 11. Elenco non ammessi;
 12. Graduatoria finale figura G)
 13. Graduatoria finale figura H)
 14. Pec richiesta documentazione 21.02.2023;
 15. Pec richiesta ulteriore documenti preliminari assunzione del 06.04.2023;
 16. Invio documentazione richiesta;
 17. Comunicazione sospensione cautelativa con pec del 24.04.2023;
 18. Pec richiesta chiarimenti e Istanza accesso agli atti con pec del 04.05.2023, 16.05.2023
19.05.2023 e 19.07.2023;
 19. PEC del 15.09.2023 Sospensione procedura definitiva
 20. Diffida via Pec del 16.09.2023;
 21. Riscontro Libero Consorzio Comunale di Enna;
 22. Rassegna Stampa;
 23. Bando “avviso Pubblico” del 16.05.2023 e proroga;
 24. Graduatoria finali;
 25. Articolo del 07.10.2023;
 26. Ordinanza del 18/06/2020 Tribunale di Messina – Sezione Lavoro
 27. Rassegna stampa 07.10.2023 estratta dal sito della MSBC Spa;
 28. Ordinanza Tribunale di Messina;
 29. Ordinanza del 22/10/2020 Tribunale di Messina Sezione - Lavoro in composizione
collegiale;
 30. DID
 - 31 ISEE
 32. Articolo GDS del 20.06.2022
- Messina li, 15 novembre 2023



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

Avv. Ferdinando GROSSO


f.to digitalmente



PROCURA

Il sottoscritto, **Giuseppe Nipitella** (C.F.: NPTGPP62T12C342Y) nato a Enna il 12.12.1962 ed ivi residente in via in contrada Baronessa, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del per presente giudizio in ogni stato, fase (anche esecutiva e di opposizione) e grado da promuoversi nei confronti della Società Messina Servizi Bene Comune Spa (P.IVA 03459080838) quale procuratore, **l'avv. Ferdinando GROSSO** del foro di Messina (C.F.: GRS FDN 76L 26F158M - PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it) al quale conferisco ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare procuratori anche quali sostituti processuali, chiamare in causa terzi, proporre atti di intervento, transigere, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare e accettare rinunce agli atti. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co.3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa le caratteristiche, l'importanza ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle attività da espletare, delle iniziative e delle ipotesi di soluzione, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati professionali, di essere stato informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati "sensibili", ex art. 22 della L. 675/96 e ss.mm.ii.. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co.5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito al D.M. Giustizia n. 48/2013. Eleggo domicilio come in atti.

Giuseppe Nipitella



Per Autentica


Avv. Ferdinando GROSSO



PROCURA

Il sottoscritto, **Francesco CALABRO'** (C.F.: CLBFNC70S16A638V), nato a Barcellona P.G., il 16-11-1970, ed ivi residente in via Trabisonda n. 40 delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del presente giudizio quale procuratore, **l'avv. Ferdinando GROSSO** del foro di Messina (C.F.: GRS FDN 76L 26F158M - PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it) al quale conferisco ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare procuratori anche quali sostituti processuali, chiamare in causa terzi, proporre atti di intervento, transigere, rilasciare quietanza, conciliare, rinunciare e accettare rinunce agli atti. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co.3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa le caratteristiche, l'importanza ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle attività da espletare, delle iniziative e delle ipotesi di soluzione, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati professionali, di essere stato informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati "sensibili", ex art. 22 della L. 675/96 e ss.mm.ii.. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co.5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito al D.M. Giustizia n. 48/2013. Eleggo domicilio come in atti.

Francesco CALABRO'



Per Autentica

Avv. Ferdinando GROSSO





TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face

letto il ricorso ex art.700 c.p.c. che precede;

esaminati gli atti allegati;

ritenuti insussistenti i presupposti per l'emanazione del decreto inaudita altera parte;

ritenuta la necessità della notifica del ricorso ai controinteressati;

ritenuto che nel caso di specie si ravvisano particolari esigenze di celerità che giustificano – ex art. 151 c.p.c. - l'autorizzazione alla notifica in modo diverso da quello previsto dalla legge, considerato, in particolare, che la denunciata complessità di notifica del ricorso nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;

p.q.m.

fissa l'udienza del 14/12/2023;

Manda al ricorrente di notificare a controparte l'atto introduttivo e il presente decreto entro il termine di giorni 15, autorizzando la notifica ai controinteressati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente entro il medesimo termine.

dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito di note scritte.

Dispone che in esito all'udienza, sulla base degli atti e delle conclusioni depositati tempestivamente, verrà adottato un provvedimento istruttorio, interlocutorio o decisorio.



Si comunichi.

Messina, 16/11/2023

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Aurora La Face

